



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 8997 DELL'ANNO 2016

FRA

ANNA ALLEGRANZINI

RICORRENTE

E

MIUR con l'avv. ROMANO EMANUELA LUCIA
AMBITO TERRITORIALE DI MILANO con l'avv. ROMANO EMANUELA LUCIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA con l'avv. ROMANO
EMANUELA LUCIA

RESISTENTE

Oggi 14/12/2016 innanzi al Giudice del Lavoro Dr.ssa Maria Grazia Florio, sono comparsi:
Per le parti ricorrenti l'avv. Angela Cavallo in sostituzione dell'avv. BONFANTI SILVIA

Per MIUR - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA nessuno

Il giudice, rilevato che i docenti appartenenti alle graduatorie in cui le parti ricorrenti chiedono
l'inclusione sono titolari di diritti soggettivi che potrebbero risultare lesi a seguito dell'eventuale
accoglimento del ricorso,

visto l'art. 102 cpc

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti appartenenti alle
graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017 della provincia di Milano, nel rispetto dei
termini di cui all'art. 415, comma 5 cpc.

Rinvia per discussione all'udienza del 1.3.2017 ore 10:30.

Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Maria Grazia Florio





TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

R.G. 8997/2016

Il Giudice,

rilevato che nessuna istanza per la notifica del ricorso *ex art.* 151 cpc era stata in precedenza avanzata dalle parti ricorrenti, né in calce al ricorso né all'udienza del 14.12.2016 (cfr. verbale in atti), nel corso della quale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio;

vista l'istanza depositata in via telematica dalle parti ricorrenti in data 17.1.2017 per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con modalità diverse da quelle previste dalla legge ed in particolare attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR;

visto il provvedimento del Presidente dott. Pietro Martello in calce alla predetta istanza;

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *"in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione"* (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003);

osservato dunque che la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisce sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, in ragione del fatto che non può ritenersi doverosa un'abituale lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.;

considerato che, nel bilanciamento tra le esigenze di celerità attoree ed il diritto di difesa dei controinteressati, quest'ultimo deve ritenersi prevalente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza per la notificazione sul sito Internet del MIUR *ex* articolo 151 c.p.c.

Visto l'art. 150 cpc,



manda al Presidente di sezione per i provvedimenti di competenza.

Milano, 24.1.2017

Il Giudice
Maria Grazia Florio





TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott.ssa Maria Grazia Florio,
vista l'istanza di differimento dell'udienza depositata dall'avv. Bonfanti in data 28.2.2017
nel procedimento iscritto al N. 8997/2016 R.G.,
rinvia la trattazione della causa all'udienza del 17.5.2017 ore 9:30.

Milano, 1/03/2017

Il Giudice

dott.ssa Maria Grazia Florio

